


CITTA' di CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA



Prot. 15455

Ord. 105

IL SINDACO

Premesso che la Regione Abruzzo, con deliberazione di Giunta Regionale n. 319 del 26 giugno 2017, lo stato di "grave pericolosità di incendi boschivi" dal 1° luglio al 15 settembre 2017, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;

Considerato che è di fondamentale importanza ribadire quanto già previsto dall'art. 56 comma 4 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3, il quale prevede: "Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi" nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:

1. È vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
2. Nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
3. È vietato parcheggiare sui prati o nei boschi autovetture munite di marmitta catalitica;
4. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno è in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco;
5. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.

Vista la nota n° 0031297 di prot. del 18.07.2017, con la quale la prefettura di Pescara ha invitato i Sindaci dei Comuni della Provincia a porre in essere le opportune azioni di carattere preventivo volte alla eliminazione o al contenimento delle situazioni di pericolo che potrebbero favorire l'insorgere e la propagazione di incendi boschivi;

Vista la L.R.A. n° 3 del 04.01.2014;

Ritenuta la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato inoltre che sussistono specifiche responsabilità da parte dei proprietari di fondi in merito alla corretta manutenzione degli stessi al fine di scongiurare che il proliferare di rovi, sterpaglie e vegetazione possa, in concomitanza con le elevate temperature che si registrano nel periodo estivo, ingenerare incendi con ovvi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

1. Ai proprietari e/o conduttori di terreni e aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai responsabili di cantieri edili, di effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità civile e penale, interventi di manutenzione e pulizia dei terreni stessi, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica ponendo in essere opportune azioni di carattere preventivo volte alla eliminazione o al contenimento delle situazioni di pericolo che potrebbero favorire l'insacco e la propagazione di incendi boschivi, provvedendo altresì all'estirpazione di sterpaglie, cespugli e materiale secco, e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
2. ai proprietari di terreni posti ai margini delle strade, di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità civile e penale, i necessari interventi di pulizia dei terreni come esemplificativamente riportato al punto 1) nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade in modo da contenere la vegetazione all'interno delle proprietà private assicurando la transitabilità delle strade in tutta la loro ampiezza, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
3. a tutti i proprietari di terreni confinanti con il centro abitato e con strade aperte al pubblico o in prossimità di fabbricati e impianti e di lotti interclusi di creare una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00 lungo tutto il perimetro di confine;
4. È fatto divieto di accendere fuochi, effettuare abbruciamento di stoppie e residui di colture agrarie o di coltivazioni nonché di pascoli o alberati.
5. Di stabilire che le presenti disposizioni si applicano fino alla data del 30.9.2017.

DATO ATTO

Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada e del vigente regolamento comunale;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
- Affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale
- Inserita nel sito ufficiale del Comune.

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, alla Prefettura U.T.G. di Pescara, al Presidente della Regione Abruzzo, alla Provincia di Pescara, alla protezione Civile presso la Regione Abruzzo, alla Stazione Carabinieri di Cepagatti.

Gli agenti di Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando nei confronti dei trasgressori provvedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada e dai regolamenti comunali.



IL SINDACO
Prof.ssa Sirena Rapattoni